FRANCESCO RACCICHINI
Studio di Consulenza di Direzione Aziendale
Dottore Commercialista e Revisore Legale

Economisti d'Impresa

Dott. Francesco Raccichini
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Dott. ssa Sonia Capocasa
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Dott. ssa Sara Cognigni
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Il Controllo di Gestione nelle norme del nuovo Codice della Crisi Dlgs. 14/2019

30 ottobre 2019 - All rights reserved - © copyright - Francesco Raccichini

Il Decreto Legislativo n. 14 del 12/01/2019 è l'ultimo atto di un iter legislativo finalizzato a riformare la materia della crisi d'impresa e dell'insolvenza, con l'obiettivo di conseguire i seguenti risultati:

- **riformare** organicamente l'attuale normativa in tema di procedure concorsuali (Regio Decreto 16/03/1942 n. 267) e di crisi da sovraindebitamento (Legge 27/01/2013 n. 3);
- **dare seguito alle sollecitazioni** scaturenti dal regolamento UE 2015/848 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 20/05/2015, in materia di efficienza ed efficacia delle procedure d'insolvenza per un ottimale funzionamento del mercato interno europeo;
- **dare seguito alle sollecitazioni** scaturenti dalla raccomandazione n. 2014/135/UE della Commissione del 12/03/2014 finalizzata a fornire adeguati strumenti giuridici alle imprese in crisi finanziaria che consenta loro di ristrutturarsi fin dai primi sintomi di crisi e di dare "una seconda opportunità…..agli imprenditori onesti che falliscono";
- **dare seguito alle sollecitazioni** provenienti dalla proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo del 22/11/2016, avente ad oggetto i temi della "ristrutturazione preventiva", del potenziamento dell'efficacia delle procedure di ristrutturazione, d'insolvenza e liberazione dai debiti; in sostanza dell'anticipazione degli interventi nella gestione dell'impresa al fine evitare la crisi e preservare la parte sana, capace di produrre valore, dell'attività economica o al fine di procedere alla liquidazione della stessa qualora non risulti più economicamente sostenibile.

Nei primi articoli del Codice della Crisi (Dlgs 14/2019), in particolare dall'articolo 3 all'articolo 15, il legislatore codifica alcuni strumenti operativi che costituiscono "elaborazioni della scienza aziendalistica" (articolo 2 comma 1 lett.c della Legge Delega n. 155 del 19/10/2017). **Il Controllo di Gestione diviene, di fatto, strumento per la conduzione dell'attività d'impresa di uso obbligatorio da parte dell'imprenditore**. L'impianto normativo di questa prima parte del Dlgs 14/2019 rappresentato dai *Principi Generali* (Titolo I) e dalle *Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi* (Titolo II) si fonda su due pilastri fondamentali:

- **gli OBBLIGHI DI ORGANIZZAZIONE**: l'articolo 3 sancisce il **dovere** dell'imprenditore individuale di adottare **misure idonee** e, per l'imprenditore collettivo un **assetto organizzativo,** tali da consentire il rilevamento tempestivo dei sintomi della crisi e **l'assunzione da parte dell'imprenditore di idonee iniziative per farvi fronte;**
- **gli OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE**: gli articoli dal 12 al 15, introducono gli **strumenti di allerta** costituiti dagli **obblighi di segnalazione dell'inadeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa e del superamento dei livelli critici degli indicatori della crisi**, a carico dell'Organo di Controllo e dei creditori pubblici qualificati (Agenzia Delle Entrate, Agenzia della Riscossione, INPS).

La *ratio legis* è molto ambiziosa e consiste nel voler limitare i danni economico sociali delle crisi d'impresa che negli ultimi due decenni hanno ridimensionato interi distretti produttivi, hanno generato disoccupazione e certamente contribuito negativamente alla dinamica dell'economia del nostro paese.

L'elemento qualificante di questa prima parte del nuovo assetto normativo e di quella dedicata alle modifiche di alcune norme del codice civile (articoli dal 375 al 384 del codice della crisi), è l'attenzione posta alla **gestione dell'impresa**, attenzione che ha indotto il legislatore a modificare perfino la rubrica dell'articolo 2086 del codice civile, precedentemente intitolato "*Direzione e gerarchia nell'impresa*", ora definito "***Gestione dell'impresa***". Le nuove norme, cioè l'articolo 3 Dlgs.14/2019 e i nuovi articoli 2086, 2257, 2380-bis, 2409-novies, 2475, 2476 e 2486 del codice civile, pongono al centro dell'attenzione il ruolo dell'imprenditore operante in forma societaria (o collettiva) codificando il suo dovere, quindi la sua responsabilità, di adempiere la funzione di gestione dell'impresa attraverso un'adeguata struttura ***organizzativa, amministrativa e contabile*** (articolo 2086 comma 2 c.c.). Dettaglio non da poco, visto dall'ottica della scienza aziendalistica, è che il legislatore abbia sancito il dovere per l'imprenditore di istituire un adeguato assetto organizzativo "***anche*** *in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale*"(articolo 2086 comma 2 del codice civile introdotto dall'articolo 375 Dlgs 14/2019). Il termine "*anche*" del nuovo secondo comma dell'articolo 2086 c.c. sta a significare che chiunque assumesse la funzione di gestione dell'impresa in forma societaria, **ha l'obbligo di esercitarla sempre, fin dall'inizio e non soltanto in periodi di crisi**, costruendo una struttura "***organizzativa, amministrativa e contabile adeguata alla natura e alle dimensioni dell'impresa".***

In tal modo il legislatore si spinge fino ai confini della scienza economico-aziendale per passare il testimone alla relativa comunità scientifica economica, di cui la nostra categoria è certamente la parte integrante, che dovrà supportare l'imprenditore nell'adempiere tale dovere civilistico **attraverso l'applicazione degli strumenti propri della materia del controllo di gestione**.

PORTO SAN GIORGIO (FM) Via XX Settembre, 44 (63822) - Tel. 0734.677610 - Fax 0734.672381 – mobile 335 8256574
e-mail: segreteria@studioraccichini.it, francescoraccichini@studioraccichini.it, soniacapocasa@studioraccichini.it, saracognigni@studioraccichini.it
www.studioraccichini.it

Di seguito si riportano le nuove norme del Dlgs 14/2019 e del Codice Civile che richiamano la materia economico-aziendale laddove disciplinano la funzione della gestione dell'impresa:

Norme del Dlgs. 14/2019 e del Codice Civile che richiamano gli strumenti di economia aziendale					
Legge		**Titolo**	**Testo normativo** (in grassetto le nuove disposizioni normative)	**Contenuto economico/aziendalistico della norma**	**Destinatari**
Codice civile	**Art. 2086 (in vigore dal 16/03/2019)**	**Gestione dell'impresa**	[1] L'imprenditore è il capo dell'impresa e da luidipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. **[2] L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.**	Obbligo di dotarsi di una struttura organizzativa che consenta: - un funzionamento dei processi aziendali in economicità ed equilibrio finanziario e patrimoniale; - di generare flussi di cassa prospettici positivi; - l'implementazione e il costante normale funzionamento di un sistema informativo aziendale capace di misurare i risultati eco/fin/patr consuntivi e prospettici (budget) in maniera tempestiva e riferiti a tutte le aree di business oggetto dell'attività dell'impresa; - una guida dell'impresa e l'adozione di scelte di gestione supportate dal sistema informativo aziendale.	Imprenditore operante in forma societaria (o collettiva)
Codice civile	**Art. 2257 (in vigore dal 16/03/2019)**	Capo II **DELLA SOCIETA' SEMPLICE** Sezione II **DEI RAPPORTI TRA I SOCI Amministrazione disgiuntiva**	**[1] La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.** Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.	Obbligo per gli amministratori delle società di persone di rispettare la norma dell'articolo 2086 sulla struttura organizzativa adeguata, quindi di adottare gli strumenti di economia aziendale sopra descritti.	Società di persone
Codice civile	**Art. 2380-bis (in vigore dal 16/03/2019)**	Capo V **SOCIETA' PER AZIONI** Sezione VI-bis **DELL'AMMMINISTRAZIONE E DEL CONTROLLO** Paragrafo II **DEGLI AMMINISTRATORI Amministrazione della società**	**[1] La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.** [2] ... omissis	Obbligo per gli amministratori delle società per azioni di rispettare la norma di cui all'articolo 2086 sulla struttura organizzativa adeguata, quindi di adottare gli strumenti di economia aziendale sopra descritti.	Soceità per azioni (sistema amm.ne tradizionale)
Codice civile	**Art. 2409-novies (in vigore dal 16/03/2019)**	Capo V **SOCIETA' PER AZIONI** Sezione VI-bis **DELL'AMMMINISTRAZIONE E DEL CONTROLLO** Paragrafo V **DEL SISTEMA DUALISTICO Consiglio di gestione**	**[1] La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.** [2] ... omissis	Obbligo per il consiglio di gestione (sistema dualistico) delle società per azioni di rispettare la norma di cui all'articolo 2086 sulla struttura organizzativa adeguata, quindi di adottare gli strumenti di economia aziendale sopra descritti.	Soceità per azioni (sistema amm.ne dualistico)
Codice civile	**Art. 2475 (in vigore dal 16/03/2019)**	Capo II **DELLA SOCIETA' A RESP.LIMITATA** Sezione III **DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E DEI CONTROLLI Amministrazione della società**	**[1] La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.** Salvo diversa disposizionedell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione deisoci presa ai sensi dell'articolo 2479. [2]... omissis	Obbligo per gli amministratori delle società a responsabilità limitata di rispettare la norma di cui all'articolo 2086 sulla struttura organizzativa adeguata, quindi di adottare gli strumenti di economia aziendale sopra descritti.	Società a responsabilità limitata

PORTO SAN GIORGIO (FM) Via XX Settembre, 44 (63822) - Tel. 0734.677610 - Fax 0734.672381 – mobile 335 8256574
e-mail: segreteria@studioraccichini.it, francescoraccichini@studioraccichini.it, soniacapocasa@studioraccichini.it, saracognigni@studioraccichini.it
www.studioraccichini.it

Norme del Dlgs. 14/2019 e del Codice Civile che richiamano gli strumenti di economia aziendale					
Legge		**Titolo**	**Testo normativo** (in grassetto le nuove disposizioni normative)	**Contenuto economico/aziendalistico della norma**	**Destinatari**
D.Lgs. 12/01/2019 n.14	**Art. 3 (in vigore dal 15/08/2020)**	TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI** Capo II **PRINCIPI GENERALI** Sezione I **OBBIGHI DEI SOGG.CHE PARTECIPANO ALLA REGOLAZIONE DELLA CRISI Art. 3 Doveri del debitore**	**[1] L'imprenditore individuale deve adottare misura idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. [2] L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.**	Obbligo di adottare misure e assetto organizzativo adeguati, quindi di adottare gli strumenti di economia aziendale sopra descritti, per affrontare tempestivamente la crisi e assumere idonee iniziative.	Imprenditore individuale e società a prescindere dalla dimensione
D.Lgs. 12/01/2019 n.14	**Art. 12 (in vigore dal 15/08/2020)**	TITOLO II **PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI** Capo I **STRUMENTI DI ALLERTA Art. 12 Nozione, effetti e ambito di applicazione**	**[1] Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione delle misure più idonee alla sua composizione.** [2] ..omissis...	Obbligo di adottare misure e assetto organizzativo adeguati per consentire il calcolo tempestivo degli indicatori di allerta e per intercettare gli indizi di crisi.	Imprenditore individuale e società a prescindere dalla dimensione
D.Lgs. 12/01/2019 n.14	**Art. 13 (in vigore dal 15/08/2020)**	TITOLO II **PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI** Capo I **STRUMENTI DI ALLERTA Art. 13 Indicatori della crisi**	**[1] Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quello che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.**	Gli indicatori di crisi che misurano gli squilibri reddituali, patrimoniali o finanziari, nonché gli indici che evidenzino l'esistenza o meno delle prospettive di continuità aziendale, devono essere strumenti usati costantemente dalla direzione aziendale.Gli strumenti operativi che l'economia aziendale ci propone sono il budget e i piano dei flussi di cassa operativi previsionali.	Imprenditore individuale e società a prescindere dalla dimensione
D.Lgs. 12/01/2019 n.14	**Art. 14 (in vigore dal 15/08/2020)**	TITOLO II **PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI** Capo I **STRUMENTI DI ALLERTA Art. 14 Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societario**	**[1] Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.**	Obbligo dell'organo di controllo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e misuri altresì l'andamento previsionale della gestione. Tale obbligo è soddisfatto quando l'organo amministrativo adotta gli strumenti del controllo di gestione sopra descritti.	Società obbligate a nomiare l'organo di controllo

PORTO SAN GIORGIO (FM) Via XX Settembre, 44 (63822) - Tel. 0734.677610 - Fax 0734.672381 – mobile 335 8256574
e-mail: segreteria@studioraccichini.it, francescoraccichini@studioraccichini.it, soniacapocasa@studioraccichini.it, saracognigni@studioraccichini.it
www.studioraccichini.it

Come si vede il legislatore dopo aver definito nel nuovo articolo 2086 del codice civile i contorni del dovere di gestire l'impresa societaria secondo i principi dell'economia e dell'organizzazione aziendale, attribuisce per rinvio normativo alla predetta norma, lo stesso obbligo agli organi amministrativi di tutti i tipi di società previsti dal codice civile, a prescindere dalla loro dimensione. Per quelle di maggiori dimensioni, in particolare a partire da quelle tenute a dotarsi dell'organo di controllo, il nuovo codice della crisi introduce strumenti più stringenti di monitoraggio della gestione a carico degli stessi organi di controllo. Tali strumenti vengono correlati ad obblighi di vigilanza e segnalazione agli Organismi di Composizione della Crisi, basati su procedure di calcolo e verifica dei livelli di specifici indicatori di allerta. La determinazione di tali indicatori previsti dall'articolo 13 del D.Lgs. 14/2019 e dei relativi livelli che qualificherebbero lo stato di crisi dell'impresa, viene demandata dal legislatore al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la successiva approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Un'anticipazione dei possibili parametri rilevatori della crisi previsti dal Dlgs. 14/2019, pubblicata sul Sole24ore dell'11/09/2019, individua i seguenti sette indicatori[1]:

	Indicatori di allerta di cui all'art. 13 Dlgs. 14/2019		
I°	1	PATRIMONIO NETTO NEGATIVO	
II°	2	FREE CASH FLOW / QUOTA CAPITALE RIMBORSO DEBITI	< 1
III°	3	ONERI FINANZIARI / FATTURATO	
	4	PATRIMONIO NETTO / DEBITI	
	5	CASH FLOW / TOTALE ATTIVO	
	6	ATTIVITA' CORRENTI / PASSIVITA' CORRENTI	
	7	DEBITI PREVIDENZ.E TRIBUTARI / TOTALE ATTIVO	

Gli indici scelti dovranno assolvere il compito previsto dal 1° comma dell'articolo 13 del Dlgs.14/2019, cioè quello di:

- rilevare gli squilibri reddituali, patrimoniali o finanziari dell'impresa;

[1] N. Castellano e P. Romano, *I sistemi di "allerta e prevenzione" delle crisi d'impresa,* in Controllo di gestione IPSOA, 5/2019 pag. 29.

PORTO SAN GIORGIO (FM) Via XX Settembre, 44 (63822) - Tel. 0734.677610 - Fax 0734.672381 – mobile 335 8256574
e-mail: segreteria@studioraccichini.it, francescoraccichini@studioraccichini.it, soniacapocasa@studioraccichini.it, saracognigni@studioraccichini.it
www.studioraccichini.it

- evidenziare la sostenibilità dei debiti aziendali per almeno sei mesi;
- verificare la sussistenza delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso e comunque per almeno sei mesi.

La lettura e l'analisi degli indici dovrà avvenire seguendo una "sequenza gerarchica su tre livelli"[2]. In particolare il primo indicatore rappresentato dall'entità patrimonio netto, costituisce da solo il **I° livello** di verifica che dovrà riscontrare se lo stesso sia divenuto negativo. In caso di esistenza di un deficit patrimoniale, tale indicatore di allerta fornisce già un'informazione autosufficiente ad obbligare l'organo di controllo ad avviare la procedura di segnalazione all'organo amministrativo prima ed eventualmente all' OCRI poi, dello stato di crisi dell'impresa.

Qualora l'indicatore del patrimonio netto evidenzi un valore positivo, l'analista dovrà passare all'indicatore di **II° livello** rappresentato dal DSCR (Debt Service Coverage Ratio), cioè il rapporto tra il Cash Flow "libero" e la quota del debito da rimborsare nell'arco temporale preso in considerazione (6 mesi almeno o superiore). Qualora tal indice evidenziasse un valore inferiore ad 1, mostrerebbe l'incapacità della gestione operativa di far fronte agli impegni di rimborso dei finanziamenti; circostanza che, pur in presenza di patrimonio netto positivo, costituisce sintomo di crisi dell'impresa conclamata, con conseguente obbligo di segnalazione da parte dell'organo di controllo, nei termini previsti dall'articolo 14 del Dlgs.14/2019.

Qualora infine gli indicatori del I° e del II° livello abbiano espresso valori positivi (cioè un patrimonio netto positivo e un indice DSCR sufficiente a garantire la copertura delle quote di rimborso dei finanziamenti), l'analisi dovrà spostarsi al **III° livello** di approfondimento dove troviamo indicatori espressione dell'incidenza degli oneri finanziari sul volume dei ricavi, dell'autonomia patrimoniale, dell'incidenza del cash flow sul capitale investito, dell'equilibrio finanziario di breve periodo e del peso dell'indebitamento fiscale e contributivo rispetto al capitale investito. A questo punto, in assenza di valori-soglia per tali indicatori, non sarà sempre agevole valutare se l'impresa si trovi o meno in una situazione di crisi e se sussistano le condizioni per attivare la procedura di segnalazione di cui all'articolo 14 del Dlgs. 14/2019.

Al di là delle valutazioni di merito rispetto al sistema di indicatori proposto, ciò che occorre rilevare sotto l'aspetto dell'economia aziendale, è che gli stessi sono in grado di intercettare i sintomi della crisi d'impresa in un tempo t_1 **che è successivo, cioè in ritardo**, rispetto ad un tempo t_0 in cui le cause della crisi si sono manifestate. In sostanza, l'uso degli indicatori degli squilibri economici, finanziari e patrimoniali, introdotto dal legislatore per contrastare la crisi d'impresa, in realtà consente soltanto e nella migliore delle ipotesi, di **limitarne i danni economico sociali**. Quando l'attività aziendale evidenzia un'incapacità di generare flussi di cassa futuri necessari a far fronte agli impegni di rimborso dei finanziamenti nel corrispondente periodo, è molto probabile che la

[2] Ibidem, pag. 35.

PORTO SAN GIORGIO (FM) Via XX Settembre, 44 (63822) - Tel. 0734.677610 - Fax 0734.672381 – mobile 335 8256574
e-mail: segreteria@studioraccichini.it, francescoraccichini@studioraccichini.it, soniacapocasa@studioraccichini.it, saracognigni@studioraccichini.it
www.studioraccichini.it

crisi sia già in uno stato avanzato e forse irreversibile (II° livello di analisi). A maggior ragione, in presenza di deficit patrimoniale (I° livello di analisi).

Vero è che l'orientamento univoco nell'ambito della scienza economico aziendale è quello secondo cui la probabilità di salvaguardare il patrimonio aziendale di un'impresa in difficoltà sia "*direttamente proporzionale alla tempestività dell'intervento risanatore*"[3]. Per questo, se nella precedente legge fallimentare (R.D. 16/03/1942 n. 267) la procedura concorsuale costituiva lo strumento giuridico a tutela dei creditori e della par condicio, prevalentemente per una definizione liquidatoria di una crisi d'impresa che, nella casistica, si è dimostrata quasi sempre irreversibile in quanto giunta in una fase "*acuta e grave*"[4], il motivo ispiratore della riforma del codice della crisi è stato quello di introdurre strumenti giuridici che favorissero o addirittura provocassero **l'emersione precoce della crisi** per limitarne i danni economico sociali.

[3] Ibidem, pag. 29
[4] CNDC, *Informativa e valutazione nella crisi d'impresa*, Linee guida, Roma 30/10/2015, pag. 6.

PORTO SAN GIORGIO (FM) Via XX Settembre, 44 (63822) - Tel. 0734.677610 - Fax 0734.672381 – mobile 335 8256574
e-mail: segreteria@studioraccichini.it, francescoraccichini@studioraccichini.it, soniacapocasa@studioraccichini.it, saracognigni@studioraccichini.it
www.studioraccichini.it

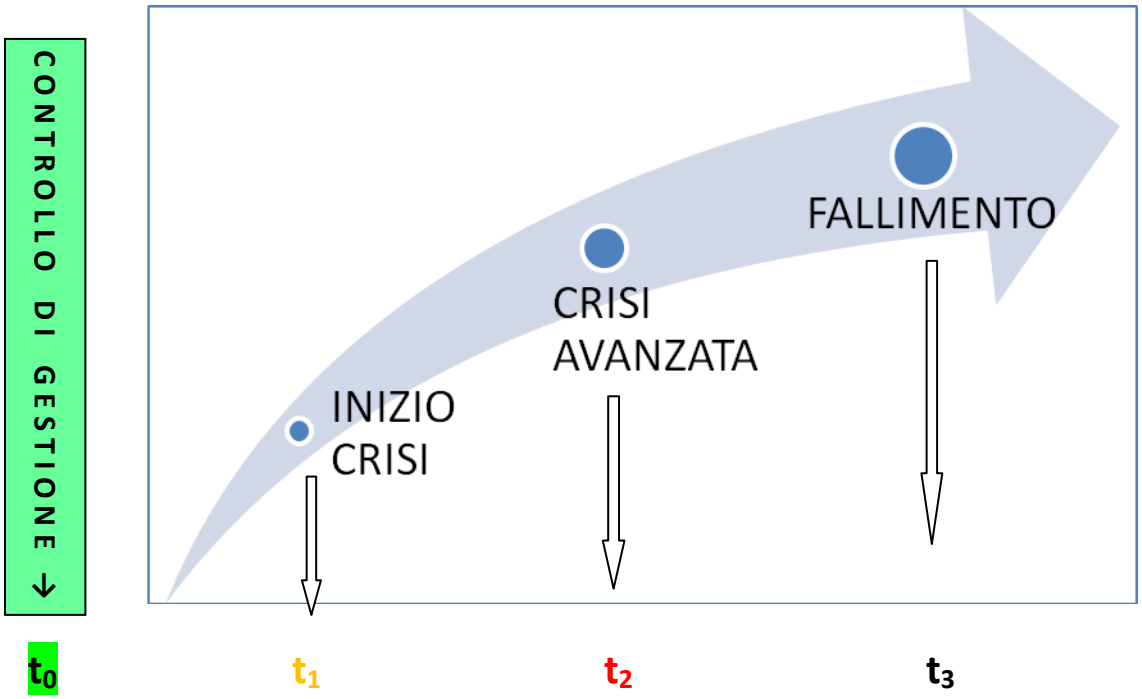

Strumenti di intervento sulla crisi prima della riforma dei cui al Dlgs.14/2019

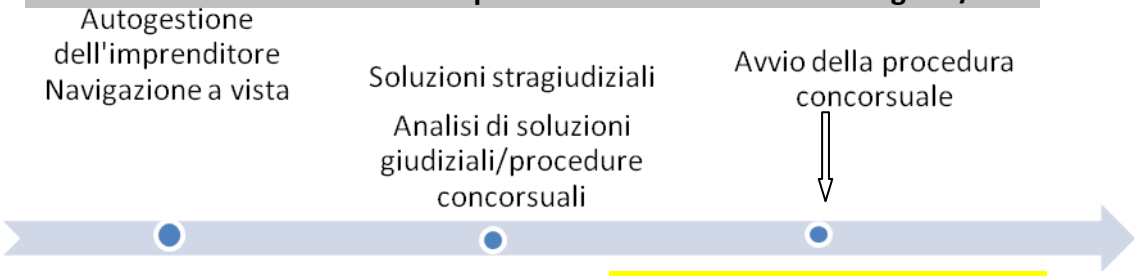

MAGGIORI DANNI ECONOMICO SOCIALI

Quando intervengono sulla crisi gli strumenti di allerta della riforma di cui al Dlgs.14/2019

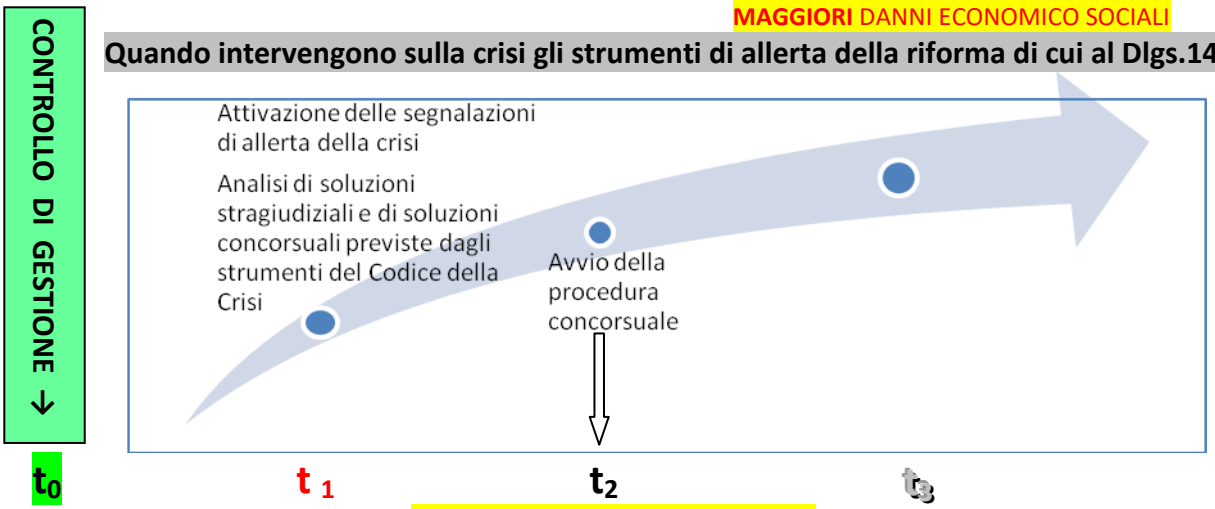

MINORI DANNI ECONOMICO SOCIALI

Porto San Giorgio 30 ottobre 2019
Francesco Raccichini

All rights reserved - © copyright - Francesco Raccichini

PORTO SAN GIORGIO (FM) Via XX Settembre, 44 (63822) - Tel. 0734.677610 - Fax 0734.672381 – mobile 335 8256574
e-mail: segreteria@studioraccichini.it, francescoraccichini@studioraccichini.it, soniacapocasa@studioraccichini.it, saracognigni@studioraccichini.it
www.studioraccichini.it